DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DI DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI NORMAZIONE EUROPEA E PROCEDURA D'INFORMAZIONE NEL SETTORE DELLE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DELLE REGOLE RELATIVE AI SERVIZI DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE

Art. 6

Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico

Le informazioni acquisite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in forza della presente legge sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce le modalita' per assicurare il flusso delle informazioni stesse. Le informazioni relative ai progetti di norme o di regole tecniche elaborati da parte delle amministrazioni statali che hanno carattere riservato sono trasmesse unicamente alla Commissione delle Comunita' europee a cura del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Versione in vigore dal 3 luglio 1986, non più in vigore dal 25 febbraio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione
Estremi	Legge 21 giugno 1986, n. 317
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-di-attuazione-di-disciplina-europea-in-materia-di/art-6-comunicazione-delle-informazioni-da-parte-del-ministero-dello/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it